T E A T R O M A S S I M O "V. B E L L I N I"
CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento n° 36 del 04 FEB. 2025

Oggetto : Servizio sorveglianza attiva antincendio , proroga mesi tre (dal 10.02.2025 al 10.05.2025) dell' affidamento ai sensi dell'art.120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, ditta Magni Service s.r.l.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 ..... Competenze .....

Cap. ..... Spese per .....

.....

.....

Somma stanziata { € .....

Impegni assunti { € .....

Fondo disponibile { € .....

Visto ed iscritto a l N. 501

de e Cap. 471455

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€. 55 901 35

addì 05/06/ 2025

IL CAPO SERVIZIO IL CAPO SETTORE

DIREZIONE TECNICA

Prot. n. ..... del .....

Il compilatore .....

Il Direttore Tecnico

V.E.L.R. TEATRO MASSIMO V. BELLINI
Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Castrogiovanni

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il .....

Visto:

.....

L'anno duemilaventicinque

il giorno 4 del mese di febbraio

Il Sovrintendente, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Serv. 1°/S.G. del 12 febbraio 2024, ha adottato il seguente provvedimento

ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO V. BELLINI - SERVIZIO DI RAGIONERIA

Oggetto : Servizio sorveglianza attiva antincendio , proroga mesi tre (dal 10.02.2025 al 10.05.2025) dell' affidamento ai sensi dell'art.120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, ditta Magni Service s.r.l.

Premesso che:

- con L.R. n.19 del 16 aprile 1986 e ss..mm. è stato istituito l'E.L.R. Teatro Massimo "Vincenzo Bellini";
- con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 46/S8 del 16.1.2025, è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente, fino al 28.2.2025, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2025 del Bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, dalle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, limitata alle sole operazioni per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- che sussiste l'urgenza e l'indifferibilità della spesa trascritta nel presente atto, trattandosi di spesa connessa ad un servizio obbligatorio, indifferibile e necessaria per assicurare il funzionamento dei servizi del Teatro.

Con relazione del 03.02.2025 , il Direttore Tecnico relaziona quanto segue :

" Richiamato il Provvedimento del Sovrintendente n. 391 , del 11 novembre 2024 , con la quale è stata aggiudicata alla ditta Magni sevice s.r.l. . , la RDO n. 4786778 , avente ad oggetto la l'affidamento della sorveglianza attiva antincendio del Teatro Massimo Bellini di Catania per mesi tre , per una spesa complessiva di € 55.901,35 , oltre i.v.a., , con la possibilità di rinnovo per ulteriori 3 mesi, per il medesimo importo aggiudicato, ai sensi dell'art. 120 comma 10 , del D.lgs. n. 32/2023 ;

Premesso che l'Ente deve ottemperare alle prescrizioni dal verbale P.G. n. 33/2013 del 20.5.2013 del comando dei VV.F di Catania e al verbale della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 25.03.2204 ;

Atteso che il nuovo codice, all'art. 120 "Modifica dei contratti in corso di esecuzione", al comma 10 testualmente recita "Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante";

Rilevato che l'istituto della proroga è stato recepito nel nuovo Codice dei contratti pubblici, distinguendo tra proroga tecnica e proroga contrattuale, nella fattispecie:

- *il comma 10 si riferisce esclusivamente all'opzione di proroga preventivamente prevista nei documenti di gara, trovando la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto;*
- *il successivo comma 11 disciplina, invece, la proroga del contratto funzionale al completamento della procedura di gara finalizzata alla scelta del nuovo appaltatore, trattandosi quindi di proroga tecnica;*

Preso atto che il contratto originario ha previsto la possibilità di rinnovo per la medesima durata e alle stesse condizioni, sia di prezzo che contrattuali;

Rilevato che la giurisprudenza, pur evidenziando una differenza tra proroga e rinnovo, avendo la prima la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, mentre il rinnovo realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale; chiarisce che si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall'atto originario; distinzione confermata anche dal Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 24 marzo 2022, n. 2157 e sez. V, con sentenza 16 febbraio 2023, n. 1635;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla proroga dell'incarico per la medesima durata del contratto originario e alle medesime condizioni, come disciplinata dal citato comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, con decorrenza dal 10.02.2025 al 10.05.2025 ;

Visti gli artt. 25 e 26 del D.lgs. 36/23 che prevedono l'utilizzo da parte delle stazioni appaltanti delle piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

Visto altresì l'art. 48 comma 3 D.lgs. 36/2023 che afferma l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Ritenuto, quindi, di poter procedere alla proroga del contratto alla società Magni service s.r.l., di Catania, mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA n. 5077785 ;

Alla luce di quanto sopra relazionato si propone :

- *di prorogare, come preventivamente previsto nel contratto originario, l'incarico alla Magni serivice s.rl. con sede in Tremestieri Etneo via Trinacria n .35 partita iva 05035450872., per il servizio di vigilanza attiva antincendio del Teatro Massimo Bellini di Catania per mesi tre (dal 10.02.2025 al 10.05.2025) , con conferma delle precedenti condizioni, come specificato in premessa, ai sensi del comma 10 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, per un importo complessivo di € 55.901,35 , oltre i.v.a ;*
- *Di nominare RUP il dott. Santo Angelo Leanza ;*
- *Di nominare l'ing. Di Bella Francesco punto ordinante ;*
- *Di impegnare la somma di 55.901,35 sul capitolo 101155 del bilancio di previsione 2023/2024 competenza 2025 , in gestione provvisoria . "*

Tenuto conto di quanto riportato dal Direttore Tecnico dell'Ente nella citata relazione;

DISPONE

- di prorogare, come preventivamente previsto nel contratto originario, l'incarico alla Magni service s.r.l. con sede in Tremestieri etneo (CT) via Trinacria n. 34 partita iva 05035450872 , per il servizio di vigilanza attiva antincendio del Teatro Massimo Bellini di Catania per mesi tre (dal 10.02.2025 al 10.05.2025) , con conferma delle precedenti condizioni, come specificato in premessa, ai sensi del comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo di € *55.901,35* , oltre i.v.a ;

- Di nominare RUP il dott. Santo Angelo Leanza ;
- Di nominare l'ing. Di Bella Francesco punto ordinante ;
- Di impegnare la somma di *55.901,35* sul capitolo 101155 del bilancio di previsione 2023/2024 competenza 2025 , in gestione provvisoria.

Il Sovrintendente
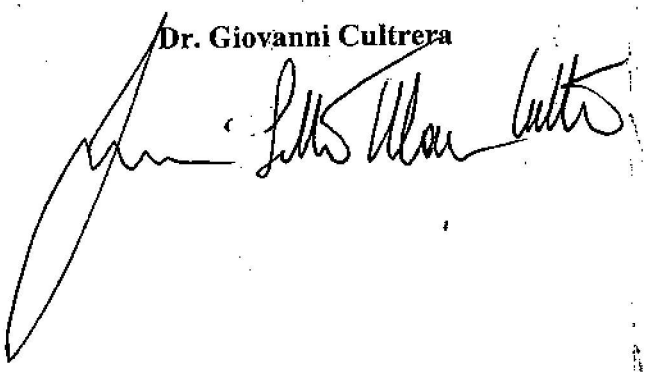
Dr. Giovanni Cultrera